

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 LUGLIO 2016

(proposta dalla G.C. 19 luglio 2016)

Sessione Straordinaria d'urgenza

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente VERSACI Fabio ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, i Consiglieri:

ALBANO Daniela	FORNARI Antonio	MORANO Alberto
AMORE Monica	GIACOSA Chiara	NAPOLI Osvaldo
ARTESIO Eleonora	GIOVARA Massimo	PAOLI Maura
AZZARA' Barbara	GOSETTO Fabio	RICCA Fabrizio
BUCCOLO Giovanna	GRIPPO Maria Grazia	ROSSO Roberto
CANALIS Monica	IARIA Antonino	RUSSI Andrea
CARRETTA Domenico	IMBESI Serena	SGANGA Valentina
CARRETTO Damiano	LAVOLTA Enzo	SICARI Francesco
CHESSA Marco	LO RUSSO Stefano	TEVERE Carlotta
CURATELLA Cataldo	MALANCA Roberto	TISI Elide
FERRERO Viviana	MENSIO Federico	TRESSO Francesco
FOGLIETTA Chiara	MONTALBANO Deborah	UNIA Alberto

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 38 presenti, nonché gli Assessori: FINARDI Roberto - GIANNUZZI Stefania - GIUSTA Marco - LAPIETRA Maria - MONTANARI Guido - PATTI Federica - PISANO Paola - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia.

Risultano assenti i Consiglieri: FASSINO Piero - LUBATTI Claudio - MAGLIANO Silvio.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PEGNO SULLE AZIONI IREN S.P.A. DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ "FSU S.R.L." E AL RILASCIO DELLA LETTERA DI PATRONAGE.

Proposta della Sindaca Appendino.

Il Comune di Torino partecipa, attraverso "FCT Holding S.p.A." (d'ora in poi anche "FCT"), nella società denominata "Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l." (siglabile "FSU S.r.l.") per la quota pari al 50% del capitale sociale. Detta Società è partecipata anche dal Comune di Genova per la restante quota del 50% del capitale sociale ed ha ad oggetto "la gestione della partecipazione nel capitale di IREN" società quotata sul mercato regolamentato.

Fin dal 2006, in esito all'operazione di fusione di incorporazione di AMGA S.p.A. in AEM Torino S.p.A., di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 24 gennaio 2006 (mecc. 2006 00128/064), la partecipazione in FSU era stata assunta direttamente dal Comune di Torino e, congiuntamente, dal Comune di Genova.

Negli anni successivi in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2013 (mecc. 2013 06394/064) la partecipazione in FSU è stata trasferita in data 30 dicembre 2013 dal Comune di Torino alla sua controllata "FCT Holding S.r.l." oggi S.p.A., di cui meglio si dirà infra.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 settembre 2006 (mecc. 2006 06676/064) veniva approvato il rilascio da parte del Comune di Torino, quale futuro socio della società "Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l." (FSU S.r.l.), della "lettera di garanzia" (o Lettera di patronage) al fine di consentire alla società stessa il perfezionamento e l'erogazione di un mutuo per Euro 230 milioni da destinarsi all'acquisto delle azioni "AEM Torino S.p.A.", di proprietà della Città di Torino, acquisto che avrebbe consentito alla stessa FSU di acquisire la partecipazione di maggioranza (pari al 51%) nella futura società quotata "IRIDE S.p.A." da costituirsi in esito alla fusione per incorporazione di "AMGA S.p.A." (del Comune di Genova) nella "AEM Torino S.p.A." (del Comune di Torino).

Infatti, l'acquisto delle azioni "AEM Torino S.p.A." da parte della stessa FSU era previsto tra gli atti societari da compiersi per dar corso all'operazione di fusione per incorporazione della società "AMGA S.p.A." del Comune di Genova nella società "AEM Torino S.p.A." da parte del Comune di Torino, approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale in data 24 gennaio 2006 sopra citata.

La società, nata nel 2006 dalla fusione di AMGA in AEM Torino, veniva denominata "IRIDE S.p.A.".

A seguito della successiva ulteriore fusione di "ENÌA S.p.A." in "IRIDE S.p.A.", con effetto dal 1 luglio 2010, veniva costituita la nuova "IREN S.p.A." di cui oggi la società "FSU S.r.l." detiene il 35,964% delle azioni.

La garanzia sottoscritta dalla Città di Torino in data 20 settembre 2006, in esecuzione della citata deliberazione della Giunta Comunale del 19 settembre 2006 (mecc. 2006 06676/064), veniva redatta nella forma di "lettera di garanzia" o "lettera di patronage" e confermava il possesso diretto da parte dei Comuni di Torino e Genova del 100% del capitale sociale di FSU S.r.l..

Essa era finalizzata a garantire alla Banca un diritto di comunicazione in caso di modificazione della compagine societaria per concordare soluzioni atte a garantire il finanziamento, confermando la volontà dei due Comuni soci di FSU ad esercitare i poteri loro spettanti proprio quali soci.

La concessione di tale garanzia atipica, nella forma di "lettera di patronage" debole non costituiva garanzia fideiussoria di cui all'articolo 207, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

Nel corso del 2007 FSU S.r.l. stipulava con Goldman Sachs, con finalità di copertura dal rischio di tasso, un contratto derivato per un importo pari a 107 milioni di Euro (Tasso variabile euribor 6 mesi/365 vs tasso fisso al 4,5902%).

Nel 2012, Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo accordava a FSU S.r.l. una ristrutturazione del finanziamento in essere a fronte del rilascio, da parte dei due Comuni soci, di una nuova lettera di garanzia a conferma degli impegni precedentemente assunti dagli stessi, ciascuno in forza delle rispettive lettere di patronage già rilasciate nel 2006.

A seguito dell'atto aggiuntivo perfezionato con BIIS S.p.A. in data 16 luglio 2012, il finanziamento inizialmente suddiviso in tre tranches risultava ora costituito da un'unica tranche Amortizing con scadenza 20 settembre/2021 - tasso euribor 6 mesi/365 + spread crescente da 1,20% a 1,50%.

Al riguardo si allega quale allegato 5 (all. 5 - n.) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale la tabella portante il Finanziamento con Banca Intesa Ristrutturato del 16 luglio 2012.

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 24 luglio 2012 (mecc. 2012 03915/064) veniva così confermata dal Comune di Torino, quale socio della società "Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l." (FSU S.r.l.), la "lettera di garanzia" sottoscritta in data 20 settembre 2006, al fine di consentire alla società FSU di firmare l'atto aggiuntivo al contratto di finanziamento in essere; la nuova lettera di patronage veniva sottoscritta dal Comune di Torino in data 2 agosto 2012.

A seguito dell'operazione di riorganizzazione societaria di FCT, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2013 (mecc. 2013 06394/064), veniva approvato il trasferimento alla società FCT dell'intera quota di partecipazione diretta della Città di Torino in FSU (50%).

A seguito del suddetto passaggio di titolarità della partecipazione in FSU, con nota del 15 settembre 2014 Intesa Sanpaolo (già Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo) richiedeva a FCT il rilascio di una nuova lettera di garanzia, aggiornata alla nuova compagine societaria di FSU e denominata "lettera di patronage indiretta".

Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale del 25 novembre 2014 (mecc. 2014 05826/064) veniva approvato il rilascio di una nuova lettera di garanzia a favore di Intesa Sanpaolo da parte della Città di Torino, quale socio unico di FCT a sua volta titolare della partecipazione FSU. La "lettera di patronage indiretta", oggetto di approvazione del citato provvedimento, non costituiva in alcun modo né novazione della "Lettera di patronage" già

rilasciata in data 20 settembre 2006 né novazione della lettera di conferma a mezzo della lettera rilasciata in data 2 agosto 2012.

In data 9 ottobre 2015 i Soci di FSU, in sede assembleare, deliberavano il mandato alla Società:

"- affinché, entro la fine del corrente esercizio, [venisse] predisposto uno studio di fattibilità propedeutico a dare attuazione (nei tempi tecnici a ciò necessari) alla (...) Legge di Stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 611, lettera b), prendendo in considerazione le diverse opzioni a ciò funzionali, tra cui l'eventuale scissione della Società, ivi inclusa la predisposizione del relativo progetto;

- [il mandato] di incaricare l'organo amministrativo della Società a porre in essere gli atti necessari per dare esecuzione a quanto sopra, effettuando le preventive verifiche di cui in narrativa".

Al fine di dare attuazione al mandato di cui sopra, il Presidente di FSU richiedeva informalmente a Banca Intesa la ripartizione pro quota fra i soci, FCT e Comune di Genova, del debito esistente in capo a FSU, in dipendenza del finanziamento di originari Euro 230 milioni, nell'ipotesi di una futura operazione di scissione societaria della stessa; detta operazione societaria straordinaria consentirebbe ai soci pubblici di ottemperare agli obblighi di razionalizzazione introdotti dall'articolo 1 comma 611 della Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) successivamente confermati dal nuovo Testo Unico delle Partecipate (D.Lgs. di prossima approvazione, in attuazione dell'articolo 18 della Legge Delega 7 agosto 2015 n. 124 cosiddetta Legge Madia).

A tale ultimo riguardo, il Comune di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 aprile 2016 (mecc. 2016 01268/064) portante l'aggiornamento del Piano di Razionalizzazione ai sensi della Legge di Stabilità 2015, ha, infatti, individuato quale indirizzo strategico per la società FSU l'exit attraverso un'operazione straordinaria di scissione societaria.

Sulla base della richiesta di FSU di ripartizione del debito esistente in capo ai due Soci, in data 30 maggio 2016 perveniva da Banca Intesa alla Società una prima bozza di Term sheet alla Società. Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in detta data, deliberava quindi di richiedere a Banca Intesa San Paolo la formulazione di una proposta di ristrutturazione del debito complessivamente esistente in capo alla Società sulla base della bozza del documento di sintesi pervenuto, con precisazione che la prima rata di ammortamento della quota capitale del finanziamento decorra dal mese di luglio 2017.

Con nota del 13 giugno 2016 (inviata da Banca Intesa Sanpaolo alla Società FSU in data 15 giugno 2016) veniva comunicato che i competenti Organi deliberanti della Banca approvavano, in accoglimento della richiesta della Società FSU, "la concessione di un finanziamento di 154 milioni con le seguenti caratteristiche:

- Finalità: estinzione dell'attuale finanziamento in essere con Intesa Sanpaolo con scadenza 20/09/2021 e del derivato in essere con Goldman Sachs;
- Durata: 10 anni;

- Rate di capitale scadenti 15/7 di ogni anno;
- Tasso fisso;
- Garanzie:
 - 1) Pegno su azioni Iren per un valore di almeno il 150% del capitale residuo, da marginare mensilmente;
 - 2) Patronage semplice del Comune di Genova e del Comune di Torino,"

con previsione di una clausola di divieto di ulteriore indebitamento con franchigia di Euro 5 milioni.

La Società FSU detiene attualmente n. 424.999.233 azioni IREN.

La regolamentazione generale del pegno è contenuta nel Codice Civile ed è applicabile a tutti i beni mobili, ivi comprese le azioni rappresentative del capitale di una società di capitali.

Il contratto di pegno è qualificato come "contratto di garanzia finanziaria" dall'articolo 1, lettera d) del D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 170.

A tal riguardo giova riportare quanto affermato dalla Corte dei Conti Sezione Regionale della Lombardia nell'adunanza del 14 settembre 2010 (Lombardia/874/2010/PAR), intervenuta sulla questione della costituzione del pegno sulle azioni di una società controllata pubblica, ribadisce:

- (i) "che in assenza di norme che precludano agli enti pubblici ed alle società da essi partecipate l'utilizzo di questa particolare forma di garanzia, non vi sono norme che ne impediscano l'utilizzo";
- (ii) "considerata la particolare natura dell'operazione che coinvolge una società a partecipazione pubblica e che, pertanto, in ultima analisi presenta ricadute patrimoniali sull'ente locale che ha in gestione risorse della collettività, sarebbe opportuno che in relazione alle singole possibilità di regolamentazione specifica contenute nella disciplina sul pegno venissero adottate quelle che si prestano meglio a soddisfare gli interessi della collettività. In particolare, in relazione al diritto di voto nelle assemblee speciali è opportuno inserire nel contratto una clausola che specifichi che lo stesso deve permanere in capo alla società controllante sia perché si tratta di un organismo di diritto pubblico la cui sorte influenza, sia pure in senso lato, il patrimonio dell'ente locale ...";
- (iii) "che è opportuno che la circolazione del diritto di pegno sia limitata ai soli soggetti finanziatori laddove siano più di uno, al fine di consentire sempre la tracciabilità ed il controllo pubblico sui soggetti che, in caso di esito negativo dell'operazione, potrebbero escutere il pegno";
- (iv) "in ragione della necessaria trasparenza che deve connotare l'azione della pubblica amministrazione occorre prevedere che la cessione del credito derivante dal finanziamento e del conseguente pegno sulle azioni possa avvenire solo previo gradimento dell'ente locale, utilizzando lo stesso meccanismo autorizzatorio previsto per il pegno";
- (v) "in considerazione della natura del contratto e della circostanza che la restituzione del finanziamento è assicurata da un apposito piano di rientro occorre prevedere, in deroga alla

previsione del carattere generale contenuta nell'articolo 2791 c.c. che gli eventuali frutti del bene sottoposto a pegno, vale a dire gli utili, siano di competenza del debitore e non del creditore pignoratizio";

- (vi) "in conclusione, può ritenersi che il pegno sulle azioni di una società a partecipazione pubblica destinato a garantire un finanziamento ottenuto dalla stessa societàsia uno strumento utilizzabile sia dagli enti pubblici che dalle società a partecipazione pubblica". In tal senso anche dalla più recente giurisprudenza contabile che si richiama (Corte dei Conti Sez. Reg. Lombardia 409/2013/PAR).

Pertanto:

- vista la nota di Banca Intesa del 13 giugno 2016, inviata il 15 giugno 2016 alla società FSU, che autorizza il rilascio di un nuovo finanziamento per Euro 154 milioni, sostitutivo del precedente finanziamento in capo a FSU di originari Euro 230 milioni e finalizzato anche ad estinguere il derivato da parte di Banca IMI (allegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale);
- tenendo conto, altresì, del fatto che il nuovo finanziamento consentirà l'estinzione del derivato e del "bullet" finale previsti dall'attuale finanziamento;
- nonché tenendo, altresì, conto che la Corte dei Conti ha più volte espresso perplessità in ordine alla elevata aleatorietà dei contratti di derivati aventi una durata molto lunga ed un andamento legato alla evoluzione dei tassi di interesse (tra le altre, deliberazione n. 596/2007 e n. 52/2008 della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia);
- vista la richiesta, tra le condizioni di garanzia approvate dagli Organi deliberanti della Banca nella succitata nota del 13 giugno 2016, della costituzione del pegno sulle azioni Iren detenute da FSU nonché del rilascio di una lettera di patronage da parte del Comune di Torino quale socio unico di FCT a sua volta titolare della partecipazione FSU, previa approvazione da parte del Socio Comune di Torino del presente provvedimento;
- considerato che nel sistema normativo degli Enti Locali la costituzione di pegno non è trattata espressamente, rinvenendosi invece, quale forma di garanzia per l'indebitamento, la delegazione di pagamento e la fideiussione, come disposto dagli articoli 206 e 207 del T.U.E.L.;
- considerato che in ogni caso il pegno costituisce una forma di garanzia tipica prevista dal Codice Civile e, se pur non espressamente prevista dal richiamato articolo 207 T.U.E.L., è ammissibile negli Enti Locali come forma di garanzia nell'esercizio della sua capacità di diritto privato così come risulta dal parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale della Lombardia, espresso nell'adunanza del 14 settembre 2010 (Lombardia/874/2010/PAR);
- considerato che la costituzione del pegno sulle azioni IREN non modificherà la "governance" della società quotata (diritto di voto, diritti amministrativi, ecc.);
- dato atto che le spese connesse alla stipulazione dell'atto di finanziamento saranno interamente a carico della società FSU così come quelle relative alla costituzione del pegno;

- visto lo schema dell' "atto di pegno" trasmesso da Banca Intesa, in cui si prevede, tra l'altro, la permanenza in capo alla Società FSU del diritto di voto nelle assemblee di IREN, nonché la competenza dei dividendi in capo al debitore (FSU) e non del creditore, condizioni espressamente richiamate al punto 11.1 del Sindacato di Voto e di Blocco (Patto Parasociale tra FSU e soci Ex Enìa relativamente alle azioni IREN S.p.A.);

pare opportuno e necessario:

- (i) procedere alla rimodulazione del finanziamento in essere con Banca Intesa mediante accensione di un nuovo finanziamento fino al 2026 allo scopo di estinguere il derivato e mitigare gli effetti finanziari della rata "bullet" sul 2021 secondo le condizioni di cui alla proposta allegata e già deliberata dalla Banca (allegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale - all. 1 - n.);
- (ii) autorizzare la società FSU S.r.l. a costituire il pegno su n. 424.999.233 azioni IREN per un valore almeno pari al 150% dell'importo del finanziamento da marginare mensilmente, nonché a sottoscrivere l'atto costitutivo di pegno nel tenore del testo di cui all'allegato 2 che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. 2 - n.);
- (iii) approvare il rilascio da parte del Comune di Torino, quale socio unico della FCT Holding S.p.A., della "lettera di patronage" - nel tenore del testo di cui all'allegato 3 che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. 3 - n.) - a favore della società FSU S.r.l. al fine di consentire la sottoscrizione del contratto di finanziamento a medio-lungo termine di Euro 154 milioni da parte della Società medesima.

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta dall'allegato 4 al presente provvedimento (all. 4 - n.).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

- 1) di autorizzare la società "FSU S.r.l." a costituire il pegno su n. 424.999.233 azioni IREN a favore di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. nonché a sottoscrivere l'atto costitutivo di pegno, secondo il tenore del testo di cui all'allegato 2 (allegato 2), dando atto che il pegno sulle n. 424.999.233 azioni IREN sarà per un valore almeno pari al 150% dell'importo del finanziamento che sarà concesso a FSU, valore che sarà da marginare mensilmente (come risulta dalla Nota di Banca Intesa Sanpaolo del 13 giugno 2016 portante le condizioni del finanziamento concesso che trovasi allegata al presente provvedimento quale allegato 1) ;
- 2) di approvare il rilascio da parte della Città di Torino quale socio unico della società "FCT Holding S.p.A." titolare della partecipazione nella società "FSU S.r.l." con sede in Genova, via SS. Giacomo e Filippo, 7, della "Lettera di garanzia" secondo il tenore del testo di cui all'allegato 3 (allegato 3), al fine di consentire alla Società FSU la sottoscrizione del contratto di finanziamento per Euro 154 milioni, secondo le condizioni del term sheet approvato dalla Banca in data 13 giugno 2016 e che trovasi allegato al presente provvedimento quale allegato 1 (allegato 1);
- 3) di dare atto che la lettera di garanzia di cui al punto precedente è una garanzia atipica nella forma di "lettera di patronage" debole e come tale non costituisce garanzia fideiussoria di cui all'articolo 207 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) in quanto mira ad integrare la responsabilità del socio solo in caso di dichiarazione di insolvenza della società;
- 4) di autorizzare la Sindaca o un suo delegato a sottoscrivere la lettera di cui al precedente punto 2) del dispositivo, apportando, ove necessarie, modificazioni formali e non sostanziali;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come risulta da documento allegato;
- 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

LA SINDACA
F.to Appendino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRETTRICE
DELLA DIREZIONE DI STAFF
PARTECIPAZIONI COMUNALI
F.to Villari

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRETTRICE FINANZIARIA
F.to Tornoni

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Non partecipano alla votazione:

Artesio Eleonora, Canalis Monica, Tresso Francesco

PRESENTI 35

VOTANTI 30

ASTENUTI 5:

Foglietta Chiara, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Napoli Osvaldo, Tisi Elide

FAVOREVOLI 27:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretta Domenico, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovana Massimo, Gosetto Fabio, Grippo Maria Grazia, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Montalbano Deborah, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Unia Alberto, il Presidente Versaci Fabio

CONTRARI 3:

Morano Alberto, Ricca Fabrizio, Rosso Roberto

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Fornari Antonio, Gosetto Fabio, Napoli Osvaldo, Paoli Maura, Tresso Francesco

Non partecipano alla votazione:

Artesio Eleonora, Canalis Monica, Ferrero Viviana, Ricca Fabrizio

PRESENTI 29

VOTANTI 29

FAVOREVOLI 27:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretta Domenico, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Foglietta Chiara, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Grippo Maria Grazia, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Malanca Roberto, Mensio Federico, Montalbano Deborah, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Unia Alberto, il Presidente Versaci Fabio

CONTRARI 2:

Morano Alberto, Rosso Roberto

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Si dà atto che il Consigliere Napoli ha inteso astenersi dal voto.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Versaci
